



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO CORRADI

Seduta del 02/12/2025

FATTO

Parte ricorrente riferisce:

- di essere stato segnalato nella Centrale dei Rischi dall'Intermediario oggi resistente dopo che quest'ultimo è divenuto titolare del credito per effetto del contratto di cessione stipulato nel novembre 2021 con il precedente titolare.
- Che la segnalazione è illegittima non avendo ricevuto dalla cessionaria alcuna comunicazione prima del 2022 e risalendo l'ultima comunicazione della cedente al mese di agosto del 2011.
- Che i documenti allegati dall'Intermediario non sono idonei a dimostrare l'effettiva ricezione da parte del destinatario delle comunicazioni di preavviso.
- Che, peraltro, come si può evincere dall'allegato certificato storico, la sua residenza è diversa dall'indirizzo al quale sono state trasmesse le comunicazioni "Cerved" del 2014 e, quindi, queste sono incapaci di interrompere il decorso della prescrizione.

- Che, pure, la comunicazione datata 9 ottobre 2018 è stata consegnata oltre un mese dopo, in data 20 novembre 2018 ad un indirizzo diverso da quello di residenza.
- Che, dunque, l'unica comunicazione interruttiva è quella del 2011, con la conseguenza che il credito era già prescritto alla data di cessione dello stesso.
- Che, inoltre, non avendo ricevuto alcuna comunicazione di cessione del credito, l'odierno Intermediario resistente non ha dimostrato di averne la titolarità e, con essa, il diritto di legittimazione attiva.
- Che, ad ogni buon conto, non ha mai autorizzato la cessionaria al trattamento dei propri dati personali.
- Che la segnalazione di un credito a sofferenza deve ritenersi illegittima quando fondata sul solo inadempimento dell'obbligazione contestata e non anche frutto di una valutazione ponderata della situazione patrimoniale e finanziaria complessiva del debitore.
- Che la giurisprudenza di merito ha sottolineato l'importanza della consultazione del cliente debitore al fine di valutare compiutamente la situazione finanziaria dello stesso.
- Che l'Intermediario non ha, quindi, dimostrato la sussistenza dei presupposti sostanziali per la segnalazione, né quelli formali, non avendo provveduto a fornire prova della ricezione del preavviso di segnalazione.
- Che, infine, l'intermediario non ha trasmesso copia del contratto originario né del contratto di cessione.

L'Intermediario, in sede di controdeduzioni, eccepisce che:

- in data del 1° novembre 2021 ha acquistato da altro intermediario un portafoglio di crediti, classificati di difficile recupero, all'interno del quale era ricompreso anche il credito che il cedente ha dichiarato di vantare nei confronti dell'attuale ricorrente.
- A mezzo di raccomandata A/R del 1° novembre 2021, ricevuta il 13 gennaio 2022, ha informato il ricorrente dell'avvenuta cessione del credito, invitandolo, al contempo, a adempiere alle obbligazioni in suo capo gravante e rappresentandogli la necessità di dare continuità alla segnalazione in Centrale dei Rischi precedentemente effettuata dall'intermediario cedente.
- Invero, il credito non può ritenersi prescritto alla data di cessione, atteso che, in precedenza, la prescrizione è stata interrotta dalla intimazione a adempiere del 2018, la cui consegna si è perfezionata, benché per compiuta giacenza.
- L'eccezione di parte ricorrente, a mente della quale non sarebbe possibile ricondurre l'intimazione a adempiere al plico consegnato per compiuta giacenza, non può trovare accoglimento, considerato che l'attestazione di compiuta giacenza apposta sul plico dall'Ufficio Postale è prova della consegna sino a querela di falso.

- Al riguardo, valga ricordare, che l'Ufficiale Postale provvede a lasciare l'avviso di giacenza (prima di depositare la raccomandata presso l'Ufficio incaricato della consegna) solo qualora accerti l'esistenza di un collegamento giuridicamente rilevante, indipendentemente dal fatto che trattasi di residenza anagrafica. Così come ha avuto modo di precisare anche l'ABF in moltissime decisioni, tra le quali la n. 10808 del 19 luglio 2022 del Collegio di Palermo.
- Pertanto, a fronte della ricezione delle diffide del 23 giugno 2014 e del 20 novembre 2018, il termine decennale di prescrizione non è spirato con la conseguenza che l'eccezione sollevata da parte ricorrente è manifestamente infondata.
- La prova della legittimazione attiva è stata fornita con PEC del 14 novembre 2024 con cui è stato dato riscontro al reclamo ed era stata, prima di allora, in ogni caso trasmessa con raccomandata del 1° novembre 2022.
- Comunque, la titolarità del credito è dimostrata dalle allegazioni di copia dell'atto di cessione e dell'estratto del relativo elenco crediti in cui è espressamente identificato il credito di che trattasi.
- Quanto alla contestazione relativa al trattamento dei dati personali, basti dire che questi ultimi sono stati acquisiti in maniera lecita attraverso la cessione di crediti conclusa in data 1° novembre 2021.
- Il trattamento di tali dati è sempre stato effettuato nell'osservanza della normativa vigente.
- Quanto al presupposto formale della segnalazione, trattandosi di segnalazione in continuità, non sussiste obbligo di preavviso in capo alla cessionaria.
- Inoltre, la mera carenza dell'invio del preavviso di segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia non rende di per sé illegittima la segnalazione a sofferenza, non essendo una condizione di legittimità dell'iscrizione bensì un mero obbligo di trasparenza.
- Quanto al presupposto sostanziale, nell'ipotesi di continuità segnaletica, l'intermediario, quando subentrato nella titolarità di crediti già classificati a sofferenza da altro soggetto (com'è avvenuto nel caso di specie), non è tenuto alla verifica della sussistenza dei presupposti di natura sostanziale che giustificano la prima apposizione a sofferenza, bensì alla valutazione, alla data della cessione del credito, dell'assenza di eventuali elementi incompatibili con il permanere di uno *status* di sofferenza, ossia l'assenza di indici di solvibilità tali da indurlo ad una diversa (e meno grave) classificazione del credito.
- Nel caso di specie, non sussistevano elementi sufficienti per far ritenere che la valutazione compiuta dalla cedente necessitasse di una modifica.
- Il credito acquistato era già ampiamente deteriorato perché derivante da un rapporto contrattuale già risolto per inadempimento del cliente e già oggetto di decadenza dal beneficio di restituzione rateale.

DIRITTO

Come ricordato, in punto di fatto, parte ricorrente contesta l'illegittimità della segnalazione in Centrale dei Rischi per la mancanza di preavviso e dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa applicabile.

Orbene, dalla visura in atti emerge che:

- le segnalazioni contestate sono derivate dal mancato pagamento delle rate dovute in forza di un contratto di finanziamento sottoscritto con l'intermediario cedente;
- le segnalazioni eseguite dall'intermediario cessionario sono state effettuate in continuità a partire dal mese di novembre 2021.

Conseguentemente, il Collegio rileva che le segnalazioni sono, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, legittime dal punto di vista sostanziale.

Venendo, poi, alla eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'istituto cessionario, giova sottolineare che l'intermediario ha prodotto la comunicazione di cessione (raccomandata A/R del 1° novembre 2022), l'atto di cessione e l'estratto conto completo dell'elenco dei crediti ceduti.

Nel caso concreto, vi è quindi da verificare in primo luogo se sia stata o meno raggiunta la prova che il rapporto oggetto di segnalazione sia stato ricompreso nell'operazione di cessione.

Al riguardo non può essere trascurato che nell'estratto conto prodotto dall'intermediario resistente è ricompreso anche il rapporto di finanziamento da cui è derivato il credito per cui è ricorso. Il che, porta a concludere che dalle allegazioni in atti vi è certezza che tra i crediti ceduti in favore dell'intermediario resistente sia da ricomprendersi anche quello oggetto del presente ricorso.

Pure dimostrata, poi, è l'esistenza del contratto di cessione avendolo l'intermediario prodotto in seno al presente ricorso.

Nella fattispecie concreta, il Collegio ha, dunque, tutti gli elementi per raggiungere il convincimento che il contratto di cessione sia effettivamente esistito e che, conseguentemente, in capo all'intermediario resistente sta, diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, la legittimazione attiva di segnalare le esposizioni in sofferenza alla Centrale dei Rischi.

Non essendo, peraltro e sempre contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il credito prescritto, per essere stato interrotto il decorso del termine decennale dalle raccomandate recapitate al cliente nel 2014 e nel 2018, benché per compiuta giacenza.

Non solo. Come è noto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: *“il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”* (così, Corte di cassazione, sentenza n. 17798/2011) e che *“(...) Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi*

moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (...)" (così, Corte di cassazione, sentenza n. 4232/2023).

Orbene, il contratto di finanziamento per cui è ricorso è stato sottoscritto il 16 marzo 2009 e, prevedendo il rimborso tramite numero 48 rate, la scadenza dell'ultima rata non può essere che collocata a marzo/aprile 2013, sicché da questi ultimi mesi il termine decennale è cominciato a decorrere. Conseguentemente, capace di interrompere il decorso della prescrizione è stata anche la comunicazione del 1° novembre 2022 che lo stesso ricorrente assume di aver ricevuto dall'intermediario oggi resistente.

Nessun dubbio, quindi, che il credito oggetto di segnalazione non si è prescritto.

In merito all'eccezione del difetto di preavviso, basti ricordare che, secondo il consolidato orientamento dell'ABF, confermato dalla decisione n. 4519/2023 resa dal Collegio di coordinamento, *"l'invio ex art. 125, comma 3, T.U.B. della informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione ma l'adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa"*.

In ogni caso, nell'ipotesi di cartolarizzazione dei crediti ex legge n. 190/99 e conseguente cessione dei crediti in blocco ex art. 58, TUB, l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF ritiene che l'obbligo di preavviso di cui all'art. 125, comma 3, TUB gravi unicamente sul primo soggetto segnalante e, pertanto, il cessionario che ha proseguito la segnalazione in continuità con quella del cedente non è tenuto ad informare nuovamente il cliente.

Venendo, infine, all'eccezione di illegittimità della segnalazione sotto il profilo sostanziale, ricordato che l'intermediario ha affermato che *"il credito era ampiamente deteriorato giacché il relativo rapporto era stato risolto a causa dell'inadempimento del cliente verificatosi ben dieci anni prima della cessione medesima"*, va detto che, secondo l'orientamento dei Collegi ABF, l'intermediario cessionario è tenuto ad effettuare una valutazione economica della posizione del cliente che tuttavia non replica quella effettuata dall'intermediario cedente primo segnalante ma si limita a verificare l'eventuale sussistenza di elementi sopravvenuti.

Al riguardo, l'intermediario ha affermato di non aver rilevato elementi sopravvenuti atti a far venir meno lo stato d'insolvenza di cui alla Circolare n. 139/1991, tenuto conto del protratto e perdurante inadempimento del ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE